

REGOLAMENTO (CEE) N. 245/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1993

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo e italiano;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione d'alcole in determinati paesi terzi per la sua utilizzazione finale nel settore dei carburanti; che è opportuno garantire a tali paesi una maggiore continuità di approvvigionamento di alcole;

considerando che le gare indette dal presente regolamento sono destinate all'esportazione in paesi terzi, il che costituisce una certa garanzia di assenza di perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche; che è possibile quindi adeguare il livello della cauzione di buona esecuzione e modificare le modalità relative al suo svincolo;

considerando che occorre organizzare le vendite, da un lato, in alcuni paesi dell'America centrale e, dall'altro, nei

Caraibi contemplati dal Caribbean Basin Initiative, soprattutto per tener conto di talune spese supplementari determinate dalla distanza e dalle possibilità di nolo nei paesi considerati dal Caribbean Basin Initiative;

considerando che per semplificare la procedura di gara è opportuno, d'ora in poi, indicare nell'allegato del regolamento che indice la vendita la localizzazione e le caratteristiche dell'alcole posto in vendita, nonché alcune condizioni specifiche che finora erano indicate in un bando separato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3821/92, per convertire i pagamenti e le cauzioni in moneta nazionale occorre utilizzare il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno precedente la pubblicazione del bando di gara; che in seguito all'inserimento del bando nell'allegato del regolamento che indice la vendita, il tasso di conversione agricolo è quello in vigore il giorno precedente la pubblicazione di tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono indette 2 gare semplici, numerate 90/93 e 91/93, per la vendita di un quantitativo totale di 250 000 hl di alcole, proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo e italiano.

Le gare semplici n. 90/93 e 92/93 vertono ciascuna su un quantitativo di 125 000 hl di alcole a 100 % vol.

2. L'alcole messo in vendita:

- è destinato all'esportazione fuori dalla Comunità economica europea;
- deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi:
 - Guatemala,
 - Belize,
 - Honduras, comprese le isole Swan,
 - El Salvador,
 - Costa Rica;
- e deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

(¹) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(²) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

(³) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

(⁴) GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

(⁵) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 24.